VIA CONTESSA CLEMENZA N. 1
88100 CATANZARO,IT

www.crcalabria.it

segreteria@crcalabria.it
segreteria@pec.crcalabria.it

0961 064845 '

CALABRIA

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 11 del 27 Ottobre 2026

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 210/AA** della F.I.G.C. inerente la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 22/PFI/26-27 adottato nei confronti del Sig Enrico LIOTTA e della Società A.S.D. PROMOSPORT LAMEZIA.

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 26 Ottobre 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 16 a carico di:

- **il sig. Sergio D'Acri, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Taverna Academy Montalto;**
- **il sig. Alessandro Giannetti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taverna Academy Montalto;**
- **la società A.S.D. Taverna Academy Montalto (oggi ASD CALCIO TAVERNA SANDEMETRESE);**

Deferimento Procura Federale prot. 7343/1320pfi 25-26 /PM/fl/fb del 01.10.2026

per rispondere:
1. il sig. Sergio D'Acri, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Taverna Academy Montalto:
della violazione dell'art. 4, comma 1, e 9, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di presidente della società A.S.D. Taverna Academy Montalto nonostante dovesse scontare un'inibizione fino al 12.4.2026 comminatagli con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 30.4.2025 della Delegazione Distrettuale di Rossano Calabro del Comitato Regionale Calabria;
2.il sig. Alessandro Giannetti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taverna Academy Montalto:
della violazione degli artt. 4, comma 1, e 9, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, consentito e comunque non impedito che il sig. Sergio D'Acri svolgesse il ruolo ed i compiti di presidente della A.S.D. Taverna Academy Montalto nonostante dovesse scontare un'inibizione fino 12.4.2026 comminatagli con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 30.4.2025 della Delegazione Distrettuale di Rossano Calabro del Comitato Regionale Calabria;
3.- la società A.S.D. Taverna Academy Montalto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giovanni Di Mauro ed Alessandro Giannetti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 1320pfi25-26, avente ad oggetto: "*Condotta del sig. Sergio D'Acri che svolge l'attività e ricopre il ruolo di presidente della società A.S.D. Academy Montalto Uffugo pur non essendo tesserato per la stessa";*
Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del provvedimento;
Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata;
Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
1) Nota dell'Organismo di Vigilanza inviata alla Procura Federale in data 12.5.2026, con i seguenti allegati:
a. b. segnalazione n. 494 del 24.4.2026 trasmessa tramite la piattaforma whistleblowing;
Immagini estratte dal social Network Facebook comprovanti il ruolo svolto dal sig. Sergio D'Acri nell'ambito della società A.S.D. Taverna Academy Montalto nella stagione sportiva 2025 – 2026;
2) foglio censimento della società A.S.D. Taverna Academy Montalto relativo alla stagione sportiva 2025 – 2026;
3) estratto storico di tesseramento del sig. Marco Guido;
4) estratto storico di tesseramento del sig. Manuel Martino;
5) Richiesta di tesseramento del sig. Marco Guido dell'11.8.2025 (pratica n. 0002707904/25);
6) copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra la società A.S.D. Taverna Academy Montalto ed il sig. Marco Guido dell'11.8.2025;
7) Richiesta di tesseramento del sig. Manuel Martino dell'11.8.2025 (pratica n. 0004219404/25);
8) copia della dichiarazione di prestazione di natura volontaria tra la società A.S.D. Taverna Academy Montalto ed il sig. Manuel Martino dell'11.8.2025;
9) Nota del Comitato Regionale Calabria dell'11.6.2026 relativa alla posizione della società A.S.D. Taverna Academy Montalto;
10) verbale di audizione del 26.6.2026 del sig. Alessandro Giannetti, presidente della società A.S.D. Taverna Academy Montalto nella stagione sportiva 2025 – 2026;
11) verbale di audizione del 26.6.2026 del sig. Sergio D'Acri, segretario tesserato per la società A.S.D. Taverna Academy Montalto nella stagione sportiva 2025 – 2026;
12) Comunicato Ufficiale n. 34 del 30.4.2025 della Delegazione Distrettuale di Rossano Calabro del Comitato Regionale Calabria;
13) Comunicato Ufficiale n. 171 del 20.5.2025 della Delegazione Distrettuale di Rossano Calabro del Comitato Regionale Calabria;
14) Comunicato Ufficiale n. 78 del 5.3.2026 del Comitato Regionale Calabria;
15) Estratto storico di tesseramento del sig. Sergio D'Acri;
16) Estratto storico di tesseramento del sig. Alessandro Giannetti.
Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.
Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione pervenuta in data 12.5.2026 tramite la piattaforma Whistleblowing, con la quale viene segnalata la condotta del sig. Sergio D'Acri, il quale ha svolto e ricoperto di fatto il ruolo di presidente della A.S.D. Taverna Academy Montalto pur non risultando tesserato con tale carica per tale società nella stagione sportiva 2025 – 2026.
All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso che il sig. Sergio D'Acri, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, ha svolto il ruolo ed i compiti di presidente della società A.S.D. Taverna Academy Montalto nonostante dovesse scontare un'inibizione fino al 12.4.2026 comminata a suo carico con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 30.4.2025 della Delegazione Distrettuale di Rossano Calabro del Comitato Regionale Calabria.
In proposito, in particolare, in sede di sua audizione da parte della Procura Federale il presidente della società ASD Taverna Academy Montalto sig. Alessandro Giannetti ha dichiarato testualmente quanto segue: "*Della Logistica, dei rapporti con le Delegazioni della FIGC e di quant'altro sulle attività, se ne occupa esclusivamente mio zio Sergio D'Acri (...) Conosco il sig. Sergio D'Acri perché è anche mio zio. Lui di fatto è il Presidente della Società. Si occupa di tutto anche se sul Foglio di Censimento risulta come Segretario, ma siccome ha anche il potere di firma le carte se le firma tutte lui. Io risulto come Presidente ma di fatto non lo sono. Il Presidente è Sergio D'Acri*".
I fatti appena riportati, poi, hanno trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese dallo stesso sig. Sergio D'Acri il quale, in sede di sua audizione da parte della Procura Federale del 29.6.2026, ha riferito di curare la gestione amministrativa, logistica e tecnica della società e di non essersi tesserato come presidente nel luglio 2025 a causa di una squalifica di sei mesi riportata nella precedente stagione sportiva; lo stesso, in particolare, ha dichiarato espressamente quanto segue sul punto, con pieno valore confessorio: "*Mi interesso di tutto, gestione amministrativa, societaria, logistica, tecnica. In questa S.S. abbiamo partecipato ai campionati Primi Calci Provinciali, Pulcini Provinciali, Esordienti Provinciali, Giovanissimi Regionali e la Prima Categoria Regionale. Di tutto ciò mi occupo io personalmente. Lo staff tecnico è composto da me personalmente con Tessera Uefa B del Settore Tecnico ma non sono tesserato in Società come Tecnico in quanto l'anno scorso ho avuto una squalifica di 6 mesi (...) Di fatto, io sono stato sempre il Presidente della Società e tuttora lo sono. A Luglio del 2025 non ho potuto tesserarmi come Presidente in quanto ero squalificato. Ma il Presidente della Società da circa 15 anni sono stato sempre io. Nei prossimi giorni, alla nuova iscrizione della Società sarò indicato come Presidente*".
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Davide di Pantaleo;
Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:
1.- il sig. Sergio D'Acri, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Taverna Academy Montalto;
2.- il sig. Alessandro Giannetti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taverna Academy Montalto;
3. - la società A.S.D. Taverna Academy Montalto (oggi ASD CALCIO TAVERNA SANDEMETRESE);
per rispondere:
1. il sig. Sergio D'Acri, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Taverna Academy Montalto:
della violazione dell'art. 4, comma 1, e 9, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di presidente della società A.S.D. Taverna Academy Montalto nonostante dovesse scontare un'inibizione fino al 12.4.2026 comminatagli con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 30.4.2025 della Delegazione Distrettuale di Rossano Calabro del Comitato Regionale Calabria;
2.il sig. Alessandro Giannetti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taverna Academy Montalto:
della violazione degli artt. 4, comma 1, e 9, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, consentito e comunque non impedito che il sig. Sergio D'Acri svolgesse il ruolo ed i compiti di presidente della A.S.D. Taverna Academy Montalto nonostante dovesse scontare un'inibizione fino 12.4.2026 comminatagli con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 34 del 30.4.2025 della Delegazione Distrettuale di Rossano Calabro del Comitato Regionale Calabria;
3.- la società A.S.D. Taverna Academy Montalto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giovanni Di Mauro ed Alessandro Giannetti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 26.10.2026 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale:
il Sostituto Procuratore Federale avv. Gregorio Viscomi.
Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
- per il sig. Sergio D'Acri mesi 6 di inibizione;
- per il sig. Alessandro Giannetti mesi 8 di inibizione;
- per la società A.S.D. Taverna Academy Montalto (oggi ASD CALCIO TAVERNA SANDEMETRESE)€ 600,00 di ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Passando al merito della vicenda, ritiene il Collegio che gli elementi documentali raccolti integrano gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra trascritta.
La società ASD Taverna Academy Montalto è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS per gli atti ed i comportamenti posti in posti in essere dai sigg.ri Sergio D'Acri e Alessandro Giannetti.
In merito alle sanzioni da irrogarsi preso atto delle richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale, le stesse sono congrue rispetto ai fatti contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:
- al sig. Sergio D'ACRI mesi SEI (6) di inibizione (fino al 27.04.2027)
- al sig. Alessandro GIANNETTI mesi OTTO (8) di inibizione (fino al 27.06.2027)
- alla società A.S.D. Taverna Academy Montalto (oggi ASD CALCIO TAVERNA SANDEMETRESE) l'ammenda di € 600,00.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 17 a carico di:

- **il sig. Alessandro GIANNETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taverna Academy Montalto;**
- **il sig. Roberto MUNNO, all'epoca dei fatti non tesserato che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Taverna Academy Montalto;**
- **il sig. Erminio GAUDIO, all'epoca dei fatti non tesserato che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Taverna Academy Montalto;**
- **la società A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO (oggi ASD CALCIO TAVERNA SANDEMETRESE);**

Deferimento Procura Federale prot. 7456/1317pfi 25-26 /PM/am del 02.10.2026

per rispondere:
1.- il sig. **Alessandro GIANNETTI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taverna Academy Montalto:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, affidato ai sigg.ri Roberto Munno ed Erminio Gaudio il ruolo e i compiti di allenatori delle squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata senza provvedere al loro tesseramento e sebbene entrambi fossero sprovvisti dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
2.- il sig. **Roberto MUNNO**, all'epoca dei fatti non tesserato che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Taverna Academy Montalto:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre giovanili della società A.S.D. Taverna Academy Montalto in assenza di tesseramento e sebbene fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
3.- il sig. **Erminio GAUDIO**, all'epoca dei fatti non tesserato che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Taverna Academy Montalto:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre giovanili della società A.S.D. Taverna Academy Montalto in assenza di tesseramento e sebbene fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
4.- la società **A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO (oggi ASD CALCIO TAVERNA SANDEMETRESE)** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alessandro Giannetti, Roberto Munno ed Erminio Gaudio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 1317pfi25-26, avente ad oggetto: *""Accertamenti in merito all'organizzazione da parte della società A.S.D. Taverna Academy Montalto del torneo denominato "Giustizia per Denis Bergamini" da disputarsi nel periodo 28 – 30 maggio 2026 presso il centro sportivo "Romolo di Magro" di Taverna di Montalto Uffugo, in assenza della necessaria preventiva autorizzazione, nonché in merito all'attività di allenatori svolta da persone non identificate in assenza della necessaria abilitazione del Settore Tecnico"*;
Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del provvedimento;
Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata;
Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
1. segnalazione pervenuta in data 10.5.2026 all'Organismo di Vigilanza della FIGC attraverso il portale Whistleblowing;
2. Foglio censimento della società A.S.D. Taverna Academy Montalto per la stagione sportiva 2025 - 2026;
3. Foglio censimento della società Mendicino 1969 per la stagione sportiva 2025 - 2026;
4. Elenco dei tecnici tesserati per la società A.S.D. Taverna Academy Montalto nella stagione sportiva 2025 - 2026;
5. Richiesta di tesseramento per la A.S.D. Taverna Academy Montalto del sig. Marco Guido quale responsabile della prima squadra militante nel campionato di Prima Categoria;
6. Richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Taverna Academy Montalto del sig. Manuel Martino quale allenatore della squadra militante nel campionato Allievi Regionale Maschile;
7. Comunicazione del Comitato Regionale Calabria trasmessa alla Procura Federale in data 24.6.2026 in merito alla mancata autorizzazione del torneo "Giustizia per Denis Bergamini";

8. Verbale di audizione del 26.6.2026 del sig. Alessandro Giannetti, presidente della società A.S.D. Taverna Academy Montalto;
9. Verbali di audizione del 29.6.2026 e del 14.7.2026 del sig. Sergio D'Acri, segretario tesserato per la società A.S.D. Taverna Academy Montalto;
10. Verbale di audizione del 25.7.2026 del sig. Alex Gagliardi, presidente della società Mendicino 1969;
11. Comunicazione del Comitato Regionale Calabria trasmessa alla Procura Federale in data 6.7.2026 in merito al mancato tesseramento nella stagione sportiva 2025 - 2026 dei sigg.ri Roberto Munno ed Erminio Gaudio per la società A.S.D. Taverna Academy Montalto;
12. Comunicazione del Settore Tecnico trasmessa alla Procura Federale in data 15.7.2026 avente ad oggetto la mancata iscrizione all'albo dei tecnici dei sigg.ri Roberto Munno ed Erminio Gaudio;
Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta all'Organismo di Vigilanza della FIGC attraverso la piattaforma Whistleblowing avente ad oggetto l'organizzazione e realizzazione da parte della A.S.D. Taverna Academy Montalto del torneo denominato "Giustizia per Denis Bergamini" in assenza dell'autorizzazione da parte degli Organi federali, nonché l'affidamento del ruolo e dei compiti di allenatore da parte della stessa società a soggetti privi della necessaria abilitazione del Settore Tecnico.
A supporto della segnalazione, poi, è stata allegata la locandina del torneo.
All'esito dell'attività inquirente svolta è stato accertato che nei giorni 28, 29 e 30 maggio 2026 si è effettivamente svolto il secondo trofeo "Giustizia per Denis Bergamin" organizzato dalla società A.S.D. Taverna Academy Montalto.
È altresì emerso che l'evento è stato patrocinato dal Comitato Regionale OPES CALABRIA e che le società partecipanti risultano tutte affiliate ad OPES CALABRIA, come risulta dall'attestazione del medesimo Comitato acquisita agli atti dalla Procura Federale.
In merito, invece, all'attività di allenatori svolta da soggetti privi della necessaria abilitazione del Settore Tecnico il sig. Sergio D'Acri, segretario tesserato per la A.S.D. Taverna Academy Montalto, in sede di sua audizione da parte della Procura Federale ha dichiarato testualmente quanto segue*: "Sono tesserato con la A.S.D. Taverna Academy Montalto da oltre 15 anni. Mi interesso di tutto, gestione amministrativa, societaria, logistica, tecnica. (...) L'allenatore principale è il sig. Guido Marco, regolarmente tesserato. Oltre a lui tesserato c'è il sig. Munno Roberto e Gaudio Erminio. (...). Di fatto, io sono stato sempre il Presidente della Società e tuttora lo sono. A Luglio del 2025 non ho potuto tesserarmi come Presidente in quanto ero squalificato. Ma il Presidente della Società da circa 15 anni sono stato sempre io. Nei prossimi giorni, alla nuova iscrizione della Società sarò indicato come Presidente. (...) I tecnici Munno Roberto e Gaudio Erminio, nella passata stagione sportiva facevano parte della Scuola Calcio della mia società e affiancavano il mister principale Guido Marco e l'altro mister Martino Manuel. Non ricordo i motivi per i quali i signori Munno e Gaudio non risultano tesserati"*
Sempre in sede di audizione da parte della Procura Federale, poi, il presidente della società A.S.D. Taverna Academy Montalto sig. Alessandro Giannetti ha riferito testualmente quanto segue: "*per le squadre giovanili l'allenatore è il sig. Munno Roberto*".
Il mancato tesseramento dei sigg.ri Roberto Munno ed Erminio Gaudio da parte dell'A.S.D. Taverna Academy Montalto trova, altresì, conferma nella comunicazione trasmessa dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria ed acquisita agli atti della Procura Federale.
Dirimente poi risulta la comunicazione del 15.7.2026 della segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa alla mancata iscrizione nell'albo dei tecnici dei sigg.ri Roberto Munno ed Erminio Gaudio.
Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Valentina Soravia;
Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:
- il sig. **Alessandro GIANNETTI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taverna Academy Montalto;
- il sig. **Roberto MUNNO**, all'epoca dei fatti non tesserato che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Taverna Academy Montalto;
- il sig. **Erminio GAUDIO**, all'epoca dei fatti non tesserato che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Taverna Academy Montalto;
- la società **A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO (oggi ASD CALCIO TAVERNA SANDEMETRESE);**
per rispondere:
1.- il sig. **Alessandro GIANNETTI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taverna Academy Montalto:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, affidato ai sigg.ri Roberto Munno ed Erminio Gaudio il ruolo e i compiti di allenatori delle squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata senza provvedere al loro tesseramento e sebbene entrambi fossero sprovvisti dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
2.- il sig. **Roberto MUNNO**, all'epoca dei fatti non tesserato che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Taverna Academy Montalto:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre giovanili della società A.S.D. Taverna Academy Montalto in assenza di tesseramento e sebbene fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

3.- il sig. **Erminio GAUDIO**, all'epoca dei fatti non tesserato che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Taverna Academy Montalto:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre giovanili della società A.S.D. Taverna Academy Montalto in assenza di tesseramento e sebbene fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

4.- la società **A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO (oggi ASD CALCIO TAVERNA SANDEMETRESE);**a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alessandro Giannetti, Roberto Munno ed Erminio Gaudio così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 26.10.2026 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale:
il Sostituto Procuratore Federale avv. Gregorio Viscomi.
Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
- per il sig. **Alessandro GIANNETTI**, mesi 10 di inibizione;
- per il sig. **Roberto MUNNO**, mesi 8 di inibizione;
- per il sig. **Erminio GAUDIO**, mesi 8 di inibizione;
- la società **A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO (oggi ASD CALCIO TAVERNA SANDEMETRESE)** € 1.500,00 di ammenda;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Passando al merito della vicenda, ritiene il Collegio che gli elementi documentali raccolti integrano gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra trascritta.
La società ASD Taverna Academy Montalto è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS per gli atti ed i comportamenti posti in posti in essere dai sigg.ri Alessandro Giannetti, Roberto Munno ed Erminio Gaudio.
In merito alle sanzioni da irrogarsi, si ritiene che le richieste del Sostituto Procuratore Federale siano congrue ed adeguate all'entità delle violazioni commesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:
- al sig. **Alessandro GIANNETTI**, mesi 10 di inibizione (da scontare con decorrenza 28.06.2027 fino al 28.04.2028 giusta inibizione irrogata nel Procedimento disciplinare n.16 pubblicato nel presente Comunicato Ufficiale.);
- al sig. **Roberto MUNNO**, mesi 8 di inibizione (fino al 27.06.2027);
- al sig. **Erminio GAUDIO**, mesi 8 di inibizione (fino al 27.06.2027);
- alla società **A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO (oggi ASD CALCIO TAVERNA SANDEMETRESE)** € 1.500,00 di ammenda

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva D'Appello Territoriale , riunitasi a Catanzaro il 26 Ottobre 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo ROTUNDO PRESIDENTE;
- Avv. Valerio CARVETTA COMPONENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 1 della Società A.S.D. SERSALE CALCIO 1975
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 17/09/2026 (squalifica dirigente SCHIPANI Giuseppe fino al 03/03/2027).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la reclamante rappresentata dall'Avv. Torchia Salvatore;

RITENUTO CHE

Con riferimento alla gara del 13/9/2026 del Campionato di Eccellenza Girone A tra A.S.D. Sersale Calcio 1975 e A.S.D. Admo Pro Pellaro 1919, il Giudice Sportivo ha sanzionato il Dirigente/Presidente dell'A.S.D. Sersale Calcio 1975, sig. Schipani Giuseppe con l'inibizione fino al 03/03/2027 per: *"comportamento reiteratamente irriguardoso all'indirizzo della terna arbitrale durante la gara e, dopo il provvedimento di allontanamento dal terreno di gioco, per avere rivolto all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali parole offensive e minacciose (Art. 36 CGS)"*.
Avverso il deliberato ha proposto reclamo la società A.S.D. Sersale Calcio 1975, per chiedere di riformare la decisione del Giudice Sportivo, ridimensionando la portata dei fatti contestati escludendo la rilevanza delle presunte minacce e, per l'effetto, dopo avere riqualificato la condotta del signor Giuseppe Schipani, applicare le sanzioni di cui all'art. 36, n. 2 lett. A) nella misura minima edittale; in via subordinata, in applicazione delle attenuanti generiche e della storia sportiva e comportamentale del signor Giuseppe Schipani, ridurre sensibilmente la durata della sanzione ai minimi di legge.
La sanzione è stata irrogata sulla base di quanto emerso dal referto di gara, dalla segnalazione dell'assistente arbitrale n.1, che ai sensi dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e i comportamenti dei tesserati: *"Al minuto 17 del secondo tempo richiamavo l'arbitro per far espellere il sig. Schipani Giuseppe, dirigente addetto agli arbitri della società ospitante Sersale Calcio 1975, poiché, alzandosi con tono minaccioso ed offensivo, mi riferiva le seguenti parole 'Ma che cazzo state facendo, siete proprio scarsi, ma non fischi niente, stiamo giocando in 11 contro 14 oggi. Non potete arbitrare nemmeno una terza categoria. E tu senza che mi guardi male cujjuni, girati dall'altra parte e non guardare'. Subito dopo essere stato espulso, lo stesso, si posizionava dietro di me, fuori dal campo e continuava ad offendermi e minacciarmi proferendo quanto segue: 'u merda tu si, bastardo figlio di puttana. E dove vai, non arrivi a casa stasera, neanche tempo che finisce la partita, che vengo e ti trovo al parcheggio, ti faccio ricordare di Sersale così non avvicini più' il tutto in dialetto fino a poco prima della fine della partita"*.
Appare dunque incontestabile la responsabilità del tesserato per i fatti ascritti, così come deve ritenersi corretta la qualificazione degli addebiti da parte del Giudice Sportivo, che non possono essere definiti come una mera condotta ingiuriosa o irriguardosa, come eccepito dalla reclamante, che invoca la riduzione della sanzione con applicazione del minimo edittale ex art. 36 CGS comma 2 lett.A).
A parere di questa Corte, il signor Schipani Giuseppe ha tenuto un comportamento inizialmente irriguardoso nei confronti dell'assistente arbitrale, che ha indotto il direttore di gara alla sua espulsione, e successivamente una condotta ingiuriosa e minacciosa (si posizionava dietro il guardalinee e continuava a proferire nei suoi confronti frasi offensive e minacciose), elementi distinti, ma congiunti in un'unica azione illecita, che si è verificata in un unico contesto, circostanza che può incidere sulla misura della sanzione, che può essere ridotta con l'applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 13 comma 2 CGS.;

PQM

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell'inibizione al signor SCHIPANI Giuseppe fino al 3/1/2027;
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n.3 della società A.S.D. MESORACA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 47 del 15/10/2026 (squalifica del calciatore MERANTE Francesco fino al 18/11/2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO CHE

Il Giudice Sportivo, con il provvedimento impugnato, ha squalificato il calciatore Merante Francesco *"per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara"*.
Si legge nel referto ufficiale di gara che "*Lo stesso* (n.d.r. il dirigente Foresta del Mesoraca) *veniva prima allontanato dal signor Merante, il quale successivamente si disinteressava della situazione. Quindi lo stesso continuava a minacciarmi ed insultarmi insieme al dirigente di cui sopra e veniva anche lui allontanato, forzatamente, dai militari dell'arma*".
La società reclamante, invero, solleva un dubbio di identificazione del calciatore, che non viene indicato con il numero di maglia, e contesta la condotta descritta in quanto il tesserato si sarebbe esclusivamente adoperato per difendere l'arbitro e calmare la situazione, allontanandosi quando il clima si rivelava più tranquillo.
Chiede pertanto l'annullamento della sanzione disciplinare inflitta o, in subordine, la riduzione della stessa.
A parere di questa Corte, se la descrizione del fatto contenuta nel referto ufficiale di gara, che costituisce piena prova ex art.61 comma 1 C.G.S. circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare, appare sufficiente a consentire l'identificazione del tesserato, non consente però di poter qualificare la condotta dello stesso in quanto omette di indicare le presunte frasi profferite dal tesserato o la dettagliata descrizione della condotta.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Sportiva d'Appello, gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare in termini generici l'utilizzo di espressioni ingiuriose o minacciose. Il referto deve contenere le frasi esatte profferite dal tesserato all'indirizzo del direttore di gara o un particolare atteggiamento, per consentire di poter qualificare l'addebito disciplinare e la validità della sanzione.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è viziata da motivazione generica ed insufficiente, non avendo potuto valutare le frasi minacciose e gli insulti che il tesserato avrebbe pronunciato nei confronti dell'arbitro, per una carenza del rapporto arbitrale.
Tra le tante pronunce, dec. 0160/CSA-2023-2024, Corte Sportiva d'Appello sez. III: *"Orbene, non può darsi prova privilegiata di fatti e comportamenti illeciti, quando gli stessi non siano puntualmente descritti nel referto, come nella fattispecie qui controversa.*
Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare, in termini generici, l'utilizzo di espressioni ingiuriose da parte di tesserati o di spettatori presenti alla gara. Dal referto devono desumersi, con sufficiente dettaglio, l'identità degli autori e le concrete modalità delle condotte illecite (cfr., da ultimo, C.S.A., sez. III, 25 gennaio 2024 n. 124). D'altronde, soltanto in relazione ad una contestazione puntuale e specifica può esplicarsi, con pienezza ed effettività, il diritto di difesa dei tesserati dinanzi agli organi di giustizia sportiva.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è viziata da motivazione generica ed insufficiente, per la parte riguardante le ingiurie che il (...) avrebbe pronunciato nei confronti dell'arbitro".

PQM

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore MERANTE Francesco a DUE (2) gare effettive; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 4 della società A.S.D. POLISPORTIVA MELITESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 16/10/2026 (posizione irregolare del calciatore Calabro Nicola Gabriele)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
lette le controdeduzioni della società ADMO Pro Pellaro 1919;
sentito in videoconferenza ed in rappresentanza della società reclamante l'Avv. Antonio Rosace;
sentito in videoconferenza ed in rappresentanza della società resistente il Dott. Filippo Maria Cutrupi;

RILEVA

1.- Con reclamo trasmesso il 19/10/2026, la società Polisportiva Melitese ha impugnato il deliberato di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 16/10/2026 con il quale il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara tra Polisportiva Melitese e Admo Pro Pellaro 1919 del Campionato Under 19 Regionale Girone H disputata il 6/10/2026, ha rigettato il ricorso proposto dalla odierna reclamante per chiedere, ai sensi dell'art. 10 comma 6 lett. a) CGS, l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 nei confronti della ADMO Pro Pellaro 1919, per avere schierato il calciatore Calabro Nicola Gabriele che non avrebbe avuto titolo per partecipare alla gara per difetto di tesseramento.

Nel ribadire la richiesta formulata in primo grado, la reclamante ha dedotto in punto di fatto che:
1.- "In data 6 ottobre 2026 si disputava la gara A.S.D. Polisportiva Melitese - A.D.M.O. Pro Pellaro 1919, valida per il Campionato Under 19 Regionale, Girone H, con inizio alle ore 15:30.
2.- La società reclamante proponeva reclamo al Giudice Sportivo contestando la regolarità della posizione federale del calciatore Calabro Gabriele Nicola, matricola FIGC n. 3686385, impiegato dalla società avversaria, in ragione delle anomalie riscontrate nella procedura di trasferimento dalla A.S.D. Polisportiva Melitese alla A.D.M.O. Pro Pellaro 1919.
3.- In particolare, la pratica originaria risultava dematerializzata il 29 settembre 2026, ma lo storico informatico del sistema federale riportava, in data 6 ottobre 2026 alle ore 13:37:37 e 13:37:47, la dicitura «mancano firme genitori».
4.- La nuova dematerializzazione della pratica risulta effettuata il 7 ottobre 2026 alle ore 14:24:41, con successiva ricezione automatica alle ore 14:27:12 e convalida alle ore 15:13:35 del medesimo giorno.
5.- La reclamante aveva inoltre prodotto nel procedimento di primo grado un tabulato federale dei calciatori dilettanti, intestato alla A.S.D. Polisportiva Melitese, estratto il 6 ottobre 2026 alle ore 18:49, dal quale il calciatore risultava ancora presente nell'elenco dei tesserati della società reclamante.
6.- Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 16 ottobre 2026, il Giudice Sportivo respingeva il reclamo, affermando che il calciatore risultava regolarmente tesserato per ADMO Pro Pellaro 1919 alla data della gara, sulla base degli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria, senza, peraltro, dare risposte alle doglianze della società ma limitandosi a dire "il calciatore era tesserato"..."
Eccepisce che la pratica risulta convalidata il 7 ottobre u.s., che costituisce a parere della reclamante il momento determinante per l'efficacia del tesseramento.
2.- La società ADMO Pro Pellaro 2019 ha depositato controdeduzioni al reclamo in data 22/10/2026 per chiederne il rigetto, deducendo che *"Il Giudice Sportivo non si è fondato su una mera presunzione né su dichiarazioni della resistente: ha acquisito documentazione dall'organo federale competente e, sulla base di essa, ha riconosciuto il titolo".*
Sulla mancata firma dei genitori eccepisce che: *"La reclamante valorizza la dicitura «mancano firme genitori» registrata il 6 ottobre 2026 alle ore 13:37:37 e 13:37:47. La segnalazione, isolatamente considerata, non dimostra l'inefficacia giuridica del tesseramento: occorre stabilirne natura ed effetti secondo le disposizioni federali e gli accertamenti dell'Ufficio Tesseramento ...".*
Sulla presunta tardiva convalida del trasferimento: *"La successiva dematerializzazione del 7 ottobre alle l4:24:41 e la convalida alle 15:13:35 non provano, di per sé, che soltanto da quel momento il trasferimento abbia acquistato efficacia. La resistente non invoca un'automatica retroattività, ma chiede di attenersi alla data di efficacia accertata dall'organo federale competente".*
Conclude la resistente chiedendo la conferma della decisione impugnata, del risultato di 0-4 in suo favore acquisito sul campo e della regolarità del tesseramento del calciatore Calabro Gabriele Nicola avvenuta alla data del 30 settembre 2026, chiedendo altresì condanna della reclamante per lite temeraria ex art. 55 CGS, adottando i conseguenti provvedimenti previsti dalla norma, per avere la reclamante agito avverso la decisione del GS fondata su documenti ufficiali acquisiti presso l'Ufficio Tesseramenti, senza produrre attestazione ufficiale contraria.
3.- A parere di questa Corte, va tenuto conto del principio affermato dalla giurisprudenza sportiva secondo cui in caso di "errore", il tesseramento conserva efficacia fino alla segnalazione dell'irregolarità da parte dell'ufficio competente, che la irregolarità documentale non determina nullità retroattiva del tesseramento, e che l'utilizzo del calciatore è consentito fino alla richiesta di integrazione, essendo preclusa alla società di desumere autonomamente l'irregolarità del tesseramento fino alla comunicazione ufficiale dell'Ufficio preposto.
Dalla documentazione acquisita dall'Ufficio Tesseramenti risulta che la richiesta di tesseramento è stata depositata in via telematica il 29/9/2026.
Ma in data 6/10/2026 alle ore 13:37 risulta la segnalazione della irregolarità, ossia la mancanza di firma dei genitori, imposta dall'art. 39 comma 2 delle NOIF per il tesseramento di calciatore minorenne (Calabro Gabriele Nicola è nato il 26/11/2008).
La gara in oggetto tra la Polisportiva Melitese e A.D.M.O. Pro Pellaro 1919 è stata disputata con inizio alle ore 15:30 dello stesso 6/10/2026, quindi dopo la segnalazione di irregolarità.
Solo il giorno successivo, il 7/10/2026 alle ore 15:13, la pratica di tesseramento risulta convalidata.
Per tale motivo, il calciatore Calabro Gabriele Nicola non aveva titolo a disputare la gara in quanto era già stata segnalata l'irregolarità alla società di appartenenza, che solo il giorno successivo provvedeva a dematerializzare la pratica e a sanare la richiesta completando il tesseramento.
Sulla base di tali premesse, a norma dell'art. 10 comma 6 CGS, la Corte accoglie il reclamo;

PQM

In accoglimento del reclamo irroga nei confronti della società ADMO PRO PELLARO 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 22 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Enrico LIOTTA, e della società ASD PROMOSPORT LAMEZIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Enrico LIOTTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Promosport Lamezia, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig.ra Maria Pia Trapani, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.AC. con lodo n. 2425 del 14.5.2025, reso nella vertenza n. 21, comunicato alla società A.S.D. Promosport Lamezia a mezzo pec del 18.5.2026;

  ASD PROMOSPORT LAMEZIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Enrico Liotta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Enrico LIOTTA,
  - Società ASD PROMOSPORT LAMEZIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo Saverio Zaffina;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Enrico LIOTTA,
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della s.s. 2026/2027 per la società ASD PROMOSPORT LAMEZIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò